

Con la sentenza n. 37/2015, pubblicata il 17.03.2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 nella parte in cui prevede che l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, salvi gli incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fino alla copertura del posto vacante tramite concorso. In sostanza, la disposizione sopra richiamata aggirerebbe la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, permettendo al soggetto che esercita funzioni direttive di accedervi mediante meccanismi automatici ed arbitrari. Ne consegue che tutti gli atti ed i provvedimenti emessi da tali soggetti (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, ecc ...) sono assolutamente nulli ed illegittimi per carenza e mancanza di potere ad emetterli.

dell'Avv. Antonio Formiconi